

Repertorio	Accessioni		Totale
	A rischio di estinzione	Non a rischio	
Risorse genetiche autoctone animali	17	3	20
Specie legnose da frutto	485	63	548
Specie erbacee	111	7	118
Specie ornamentali e da fiore	64	50	114
Specie di interesse forestale	25	0	25
TOTALI	702	123	825

Tabella 8.2.9.2 - 2_Repertori regionali LR 64/04

8.2.9.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.9.3.1. 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il territorio regionale evidenzia una significativa estensione di aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti) e da diffusi processi di erosione del suolo. Inoltre la scarsa capacità dei versanti di trattenere le acque, connessa all'abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie e delle pratiche agro-silvo-pastorali, accentua la portata delle alluvioni che si verificano a seguito di eventi piovosi di eccezionale intensità, connessi ai cambiamenti climatici in atto. Il fenomeno coinvolge in modo particolare le aree declivi coltivate a seminativo o a vite, per le quali è opportuno adottare, compatibilmente alle condizioni pedo-agronomiche, opportune pratiche di gestione del suolo: la riduzione delle lavorazioni profonde e il mantenimento della copertura del suolo, onde contenere l'erosione e il ruscellamento.

A fronte di tale situazione si evidenzia l'importanza di valorizzare il ruolo che le attività agricole e forestali possono esercitare per la protezione del suolo, in primo luogo attraverso azioni dirette finalizzate alla riduzione dell'erosione, al mantenimento e all'incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, al contenimento dei fenomeni di desertificazione.

L'operazione risponde al fabbisogno 13 "Proteggere il territorio agrario e forestale da fenomeni di dissesto idrogeologico, frane e alluvioni e processi di desertificazione".

L'operazione risponde:

- prioritariamente alla Focus area 4c) miglior gestione del suolo
- secondariamente alla Focus area 5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

L'operazione inoltre è collegata ai seguenti temi trasversali:

- Ambiente: in quanto promuove pratiche che favoriscono primariamente la tutela del suolo da fenomeni erosivi, delle acque, incrementando la capacità filtrante e di ritenzione idrica delle acque e riducendo i fenomeni di lisciviazione e della biodiversità naturale (compresa quella dei microrganismi del suolo) nonché la conservazione del paesaggio nei confronti di fenomeni di degrado e di dissesto idrogeologico;
- Cambiamenti climatici: in quanto promuove pratiche colturali che consentono di proteggere e/o aumentare la fertilità dei suoli, contrastare fenomeni di erosione e di desertificazione, incrementare l'accumulo di carbonio "C" organico. Inoltre l'operazione contribuisce alla riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici e delle lavorazioni del terreno e quindi al contenimento delle emissioni dirette ed indirette collegate a questi interventi (mineralizzazione della sostanza organica);
- Innovazione: l'operazione promuove la diffusione di tecniche innovative per la gestione del suolo, che favoriscono la tutela della fertilità e la conservazione della sostanza organica.

L'obiettivo principale dell'operazione è la protezione del suolo da fenomeni erosivi, la conservazione della sostanza organica e la riduzione del tasso di mineralizzazione, *il miglioramento della struttura dei suoli*, allo scopo di tutelarne la fertilità, in particolare nelle aree declivi e nelle zone soggette a processi di desertificazione. A tale scopo l'operazione prevede un sostegno per la riduzione dell'impatto delle lavorazioni, incentivando la semina su sodo, l'incremento della copertura vegetale delle superfici a seminativo soprattutto nel periodo invernale e l'inerbimento di colture arboree specializzate.

Tali interventi favoriscono indirettamente la diversificazione dei sistemi colturali e determinano benefici anche per la biodiversità naturale e il paesaggio: l'incremento della complessità biologica riduce la pressione selettiva operata dalle monosuccessioni sulla flora infestante e sulla fauna terricola.

Indirettamente l'operazione può favorire anche la protezione della qualità delle acque, riducendo il trasporto solido delle particelle terrose e la lisciviazione dell'azoto e del fosforo nelle acque superficiali. Inoltre l'incremento della sostanza organica aumenta la capacità di infiltrazione e di conservazione delle acque nel suolo.

Sulle superfici a seminativi, attraverso questa operazione l'agricoltore è portato altresì ad adottare gli avvicendamenti più opportuni, *e con colture miglioratrici*, in modo da ridurre le conseguenze negative che si hanno in caso di monosuccessioni o successioni meno favorevoli all'ambiente: maggior presenza di infestanti, maggiore aggressività di alcuni patogeni. Per le colture arboree specializzate (vigneti e frutteti), scopo dell'operazione è assicurare, nel periodo autunno-invernale, la copertura del suolo nelle interfile per ridurre gli effetti dell'erosione e favorire il mantenimento della sostanza organica.

L'operazione è articolata in impegni di diverso livello e differenziati tra seminativi e colture arboree in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di aziende agricole alla luce della diversità degli ambienti pedoclimatici della Regione; ciò ha comportato la determinazione di premi differenziati secondo il tipo di impegno scelto dall'azienda.

A parte la differenziazione tra seminativi e arborati, l'importo dei premi è svincolato dalle tipologie di colture che l'azienda inserisce annualmente nel proprio piano colturale per il soddisfacimento dell'impegno.

L'operazione prevede un impegno quinquennale che ogni anno deve interessare almeno il 20% della superficie aziendale a seminativi in avvicendamento (sono esclusi dal calcolo i pascoli ed i prati permanenti)

o il 50% di colture arboree specializzate.

L'impegno quinquennale può essere annualmente prorogato fino al raggiungimento di 7 anni. In ogni caso a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. Per i nuovi impegni assunti a partire dal 2021, è stabilita una durata di un anno, elevabile fino ad un massimo di tre anni.

L'operazione prevede uno dei seguenti impegni:

1. *Semina su sodo*
2. *Introduzione di colture di copertura*
3. *Inerbimento delle colture arboree specializzate*
4. *Trasemina di cereali con leguminose (bulatura)*

1 Semina su sodo

L'impegno, che deve interessare almeno il 20% della superficie aziendale a seminativi, prevede:

- la semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali
- di mantenere in loco i residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo

2 Introduzione di colture di copertura

L'impegno, che deve interessare almeno il 20% della superficie aziendale a seminativi prevede:

- la semina di colture di copertura a ciclo autunno-invernale con lavorazione minima
- uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura
- semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima (in assenza di aratura)

La percentuale minima del 20% si basa su di una rotazione in 5 anni delle colture. Tale percentuale minima è stabilita per incentivare l'adesione ad una tecnica agronomica non diffusa sul territorio.

L'azienda può scegliere di adottare la combinazione degli impegni (1+2):

- la semina di colture di copertura a ciclo autunno-invernale con lavorazione minima
- la devitalizzazione delle colture di copertura senza alcuna lavorazione del terreno
- la semina su sodo della coltura principale con utilizzo di seminatrici speciali sui residui colturali della coltura di copertura devitalizzata

Per tutti e tre gli interventi è obbligatoria la registrazione delle operazioni colturali sul registro aziendale che tuttavia non viene considerata nei conti economici.

3 Inerbimento delle colture arboree specializzate

L'impegno si applica ai vigneti, agli oliveti e ai frutteti (castagneti esclusi) e deve interessare almeno il 50% della superficie aziendale a colture arboree specializzate.

Secondo le diverse condizioni agro-pedo-climatiche il tipo di operazione prevede uno dei seguenti impegni:

- a. una copertura permanente del terreno da ottenersi con la semina di specie poliennali o annuali autoriseminanti, in modo uniforme su tutta la superficie oggetto di impegno; vige il divieto di

lavorazione meccanica del terreno successivamente alla semina (nei vigneti e frutteti è ammessa la lavorazione solo sotto il filare)

- b. una copertura del terreno nel solo periodo autunno-invernale del terreno da ottenersi con la semina di specie annuali impiantate con tecniche di lavorazione minima

Per gli oliveti è ammesso esclusivamente l'impegno a.

4. Trasemina di cereali con leguminose (bulatura)

L'impegno prevede:

- *una trasemina sui cereali autunno vernini in fase di accestimento e prima della levata con specie leguminose*
- *l'utilizzo della sola seminatrice eventualmente abbinata ad erpice per la trasemina*
- *il divieto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale*

Ogni anno almeno il 20% della superficie aziendale a seminativi deve essere occupata da leguminose che siano state seminate con la tecnica della bulatura.

Deve essere utilizzata una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno.

La determinazione del premio per l'adesione da parte del beneficiario alla presente operazione e ad altre operazioni o misure ha tenuto conto, al fine di evitare sovracompensazioni, degli impegni remunerati e sovrapponibili sia in modo puntuale (stesso impegno) o generico (impegni puntuali rispetto ad impegni raggruppati in una unica voce di costo). Pertanto nel caso in cui gli impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio è determinato tenendo conto degli eventuali impegni sovrapponibili e remunerati. In altri casi la combinazione delle operazioni è aziendale ma non sulla stessa superficie per cui non si pone un problema di sovracompensazione.

L'operazione 10.1.1 può essere adottata congiuntamente a livello aziendale con le seguenti operazioni/misure che prevedono un premio a superficie: 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5 e 11 (cfr. tabella sottostante).

Nel caso in cui impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio può essere combinato secondo il criterio descritto nel paragrafo Importi e aliquote di sostegno.

Inverdimento

L'introduzione di colture di copertura (impegno 2) è riportata nell'Allegato IX al Reg. UE 1307/2013. Tuttavia questa regione non ritiene di individuare tale pratica come equivalente ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

La presente sottomisura/tipo di operazione può essere attivata nelle annualità di estensione 2021/2022 anche con le risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa (EURI – European Recovery Instrument), istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, anche con l'obiettivo di far fronte all'impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell'Unione

		Conservazione di suolo e della sostanza organica - 10.1.1				
		semina su sodo	colture di copertura	inerbimento arboreti specializzati	bulatura su cereali con leguminose	combinazione dei premi sulla stessa superficie
10.1.2	Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici	X	X	X	X	SI
10.1.3	Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali	o	o	o	o	NO
10.1.4	Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	o	o	o	o	NO
10.1.5	Coltivazione delle varietà adattate alle condizioni locali e a rischio di estinzione	X	X	o	o	NO
11	Agricoltura biologica	X	X	X	X	SI

X sovrapponibile sulla stessa superficie
o sovrapponibile sulla stessa UTE ma non sulla stessa superficie
- non sovrapponibile sulla stessa UTE

Tabella 8.2.9.3.1.1 combinazione degli impegni_10.1.1

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie di seminativo o arboreto specializzato interessato dall'operazione a fronte di un impegno quinquennale, nel rispetto dell'importo previsto dall'allegato II al Reg. UE n.1305/2013. Il pagamento del premio è relativo esclusivamente alle superfici interessate dall'impegno. *L'impegno quinquennale può essere annualmente prorogato fino al raggiungimento di 7 anni. In ogni caso a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. Per i nuovi impegni assunti a partire dal 2021, è stabilita una durata di un anno, elevabile fino ad un massimo di tre anni.*

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Nel rispetto dell'Art. 28 (2) (9) del Reg. (UE) 1305/2013, sono gli agricoltori ai sensi del Codice civile (così come definiti nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali").

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dagli impegni assunti rispetto ad ordinarietà e baseline.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie minima a premio è pari ad almeno 1 ha di seminativo (impegni 1 e 2) e 1 ha di coltura arborea specializzata (impegno 3), castagneti esclusi, fermo restando il vincolo delle percentuali della superficie a impegno (20% dei seminativi e 50% degli arboreti secondo gli impegni).

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, il numero di ettari a cui si applica l'impegno può variare da un

anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni e si riferiscono in particolare a elementi di natura territoriale, *al tipo di intervento e alla presenza di allevamenti aziendali.*

La priorità territoriale è attribuita in funzione:

- del grado di svantaggio (zona montana o soggetta ad altri svantaggi) in base a quanto evidenziato nei punti di debolezza (punto 1 - PRIORITÀ 4 e 5) in merito alla vulnerabilità dei territori montani e svantaggiati che risultano ampiamente soggetti a dissesto idrogeologico
- di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000, parchi o con particolare criticità ambientali, ZVN, aree a rischio erosione e frane)

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio varia secondo la tipologia di impegno:

1. Semina su sodo: 220 euro/ha di seminativo
2. Introduzione di colture di copertura: 240 euro/ha di seminativo
- 1+2. Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 350 euro/ha di seminativo
3. Inerbimento delle colture arboree specializzate: 130 euro/ha di coltura arborea specializzata
- 4 *Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose: 200euro/ha*

Il premio varia in funzione della combinazione con altre operazioni/misure. Sono possibili combinazioni sulla stessa superficie solo con le operazioni 10.1.2 e la misura 11.

Non è possibile la combinazione sulla stessa superficie con l'operazione 10.1.3. La combinazione sulla stessa superficie con l'operazione 10.1.5 è possibile in relazione agli impegni ma saranno corrisposti solo i premi più alti, nella fattispecie i premi dell'operazione 10.1.5.

In combinazione con l'operazione 10.1.2:

1. Semina su sodo: 290 euro/ha di seminativo
2. Introduzione di colture di copertura: 340 euro/ha di seminativo
- 1+2. Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 450 euro/ha di seminativo
3. Inerbimento delle colture arboree specializzate in combinazione con 10.1.2: 560 euro/ha di vigneto;

410 euro/ha di oliveto e altre arboree

4. Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose in combinazione con 10.1.2: 242 euro/ha di seminativo

Al fine di evitare sovracompensazioni, per l'impegno 1 (semina su sodo) dal premio è stata decurtata la voce relativa al diserbo in presemina (30 euro). Per gli impegni 2 (colture di copertura) e 3 (inserbimento colture arboree) non sussiste alcuna possibilità di sovracompensazione. Nell'impegno 1+2 è presente la voce del diserbo in presemina: non si procede tuttavia alla decurtazione in quanto il premio corrisposto (350 euro) è sensibilmente al di sotto del differenziale calcolato (459 euro/ha).

In combinazione con la misura 11:

1. Semina su sodo in combinazione con misura 11: 434 euro/ha di seminativo
2. Introduzione di colture di copertura non combinabile con misura 11
- 1+2. Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura non combinabile con misura 11
3. Inerbimento delle colture arboree specializzate in combinazione con misura 11: 840 euro/ha di vigneto; 730 euro/ha di oliveto e altre arboree

4. Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose in combinazione con 11: 368 euro/ha di seminativo

Al fine di evitare sovracompensazioni, dal premio dell'impegno 1 (semina su sodo) è stata decurtata la voce relativa al diserbo in presemina (30 euro) in combinazione con il premio per i seminativi in mantenimento dell'agricoltura biologica. Per gli impegni 2 (colture di copertura) e 1+2 non si prevede la possibilità di combinare i premi in quanto le colture di coperta/sovescio rientrano nella normale pratica dell'agricoltura biologica. Per l'impegno 3 (inserbimento colture arboree) non sussiste alcuna possibilità di sovracompensazione.

La determinazione del premio combinato tra il tipo di operazione 10.1.1, intervento 4 (bulatura) con il tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici" e con la misura 11 "Agricoltura Biologica" ha tenuto conto, al fine di evitare sovra compensazioni, degli impegni sovrapponibili già remunerati. Il premio per la bulatura in combinazione con i premi delle misure/tipi di operazione sopra citati, viene decurtato per una cifra pari a 58€ ad ettaro.

La decurtazione deriva dal fatto che non sono considerati i minori costi derivanti dal diserbo chimico.

Inverdimento

Per i premi relativi agli impegni di semina su sodo, *bulatura* e inerbimento di colture arboree specializzate non si configura alcun rischio di doppio pagamento con le pratiche di inverdimento perché si tratta di pratiche di natura completamente diversa.

Per quanto riguarda gli impegni relativi alle colture di copertura, tale pratica rientra tra quelle utilizzabili come equivalenti in quanto riportata nell'allegato IX al Reg. UE 1307/2013. Tuttavia tale pratica è contrassegnata con asterisco, pertanto pur essendo utilizzabile come equivalente alla pratica di diversificazione, si configura come di natura diversa dalla diversificazione stessa. Nel caso di specie

L'introduzione di colture di copertura non è utilizzata ai fini dell'equivalenza, pertanto non si applica alcuna riduzione al premio calcolato.

Le colture intercalari sono inoltre riportate tra le superfici che possono essere utilizzate per soddisfare la pratica di inverdimento "aree di interesse ecologico" ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. i). Tuttavia tale possibilità è esclusa dall'art. 16, comma 1 del DM n. 6513 del 18/11/2014 sui pagamenti diretti che all'art. 16 esclude esplicitamente la possibilità di considerare quale area di interesse ecologico le superfici interessate da colture intercalari, pertanto non si configura alcun rischio di doppio pagamento.

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione 10.1.1 sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- Difformità di superficie soggetta da impegno
- Rispetto degli impegni previsti dall'operazione
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari
- Supervisione sull'attività di controllo del soggetto preposto

8.2.9.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Per il rispetto degli impegni produzione di documentazione presente in fascicolo aziendale (disponibilità di particolari macchine e/o fatture di contoterzisti, fatture di acquisto sementi, comunicazioni per l'utilizzo degli effluenti) e controlli in campo
- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea.
- Vigilanza sull'attività di controllo del soggetto preposto

8.2.9.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo

Pagatore i beneficiari sono tenuti a caricare la documentazione che garantisce il presupposto per l'adesione alla misura e per l' adempimento degli impegni.

2. In loco: a) documentale - il controllore verifica i registri aziendali, le fatture di noleggio e acquisto e altra documentazione prevista da normative pertinenti; b) visivo - si sono individuati impegni più facilmente controllabili per loro natura e verificabili in un arco di tempo ampio.

8.2.9.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnalano le seguenti norme (BCAA):

- copertura minima del suolo
- gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
- mantenere i livelli di sostanza organica nel suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante

Le attività minime sono stabilite a norma dell'art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica culturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dal *Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"*.

In allegato le tabelle riepilogative che comprendono gli impegni, la baseline, il rapporto con il primo pilastro, l'ordinarietà, il valore ambientale/agronomico, le modalità di verifica degli impegni e gli elementi di base per il calcolo dei premi.

OPERAZIONE 10.1.1 – CONSERVAZIONE DEL SUOLO E DELLA SOSTANZA ORGANICA

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
1 – Semina su sodo								
Semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria consiste in lavorazioni profonde e successive operazioni di affinatura in preparazione del letto di semina	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento della portanza del suolo - Riduzione dell'erosione - Riduzione della mineralizzazione della SO e conseguente aumento della fertilità naturale del suolo - Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del suolo - Contenimento delle emissioni di gas clima alteranti dirette e indirette 	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza delle fatture delle operazioni di semina diretta effettuate dalla ditta conto terzista o del noleggio del macchinario - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. <p>Controllo visivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza di evidenze di lavorazioni del terreno (aratura e affinatura) 	<p>Maggiori costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - noleggio o spesa del conto terzista per il passaggio della seminatrice speciale - trattamento erbicida in presemina <p>Minori costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavorazioni di preparazione del letto di semina (aratura, affinamento) <p>Minori redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minore produttività dei seminativi - mancata vendita della paglia
Mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo	<p>BCAA 4 Copertura minima del suolo</p> <p>BCAA 6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</p>	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria consiste nell'eliminazione dei residui colturali perché di ostacolo alla preparazione del letto di semina	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento della portanza del suolo - Riduzione dell'erosione - Riduzione della mineralizzazione della SO e conseguente aumento della fertilità naturale del suolo - Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del suolo 	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. <p>Controllo visivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di residui colturali della coltura in precessione a quella seminata su sodo (visibili fino a completa copertura della coltura in successione) 	Non remunerato

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
2 - Introduzione di colture di copertura								
Semina di colture di copertura a ciclo autunno-invernale con lavorazione minima	BCAA 4 Copertura minima del suolo	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Per quanto riguarda gli impegni relativi alle colture di copertura, tale pratica rientra tra quelle utilizzabili come equivalenti in quanto riportata nell'allegato IX al Reg. UE 1307/2013. Tale pratica è contrassegnata con asterisco, pertanto pur essendo utilizzabile come equivalente alla pratica di diversificazione, si configura come di natura diversa dalla diversificazione stessa. Nel caso di specie l'introduzione di colture di copertura non è utilizzata ai fini dell'equivalenza, pertanto non si applica alcuna riduzione al premio calcolato. Le colture intercalari sono inoltre riportate tra le superfici che possono essere utilizzate per soddisfare la pratica di inverdimento "aree di interesse ecologico" ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. i). Tale possibilità è esclusa dall'art. 16, comma 1 del DM n. 6513 del 18/11/2014 sui pagamenti diretti che all'art. 16 esclude	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria non prevede colture di copertura tra due colture principali	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dell'erosione - Riduzione della mineralizzazione della SO e conseguente aumento della fertilità naturale del suolo - Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del suolo 	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fattura acquisto sementi - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. <p>Controllo visivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza di evidenza di aratura - controllo visivo della presenza della coltura intercalare nel periodo invernale 	<p>Maggiori costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto sementi - operazione di semina <p>Minori costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aratura <p>Minori redditi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione media delle rese dei rinvii (colture che seguono la coltura intercalare)

2

Tabella 8.2.9.3.1.10_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 2

			esplicitamente la possibilità di considerare quale area di interesse ecologico le superfici interessate da colture intercalari, pertanto non si configura alcun rischio di doppio pagamento.					
Uso esclusivo di mezzi meccanici per la devitalizzazione delle suddette colture con tecniche di lavorazione minima	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria non prevede colture di copertura tra due colture principali Nei casi in cui tale pratica viene esercitata, la devitalizzazione è effettuata con diserbo chimico	<ul style="list-style-type: none"> - Tutela delle acque e del suolo - Contenimento delle emissioni di gas clima alteranti dirette e indirette 	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. <p>Controllo visivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza di evidenza di diserbo chimico 	<p>Maggiori costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di macchine per la devitalizzazione
Semina della coltura principale su terreno lavorato con lavorazione minima	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria consiste in lavorazioni profonde e successive operazioni di affinatura in preparazione del letto di semina	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione dell'erosione - Riduzione della mineralizzazione della SO e conseguente aumento della fertilità naturale del suolo - Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del suolo - Contenimento delle emissioni di gas clima alteranti dirette e indirette 	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. <p>Controllo visivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza di evidenza di aratura 	Non remunerato

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPIATO (REG UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
3 - Inerbimento delle colture arboree specializzate								
Copertura permanente del terreno da ottenersi con la semina di specie poliennali o annuali autoriseminanti, in modo uniforme su tutta la superficie oggetto di impegno	BCAA 4 Copertura minima del suolo	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede la lavorazione del terreno ed il diserbo chimico negli arboreti specializzati	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento della portanza del suolo - Riduzione dell'erosione - Riduzione della mineralizzazione della SO e conseguente aumento della fertilità naturale del suolo - Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del suolo - Contenimento delle emissioni di gas clima alteranti dirette e indirette 	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fattura acquisto sementi - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. <p>Controllo visivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza della copertura permanente del terreno nelle interfile 	<p>Maggiori costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto semente - lavorazione per la semina - semina coltura di copertura - rullatura - sfalci <p>Minori costi</p> <ul style="list-style-type: none"> - diserbo - lavorazione dell'arboreto
Copertura nel solo periodo autunno-invernale del terreno da ottenersi con la semina di specie annuali (alternativo al primo)	BCAA 4 Copertura minima del suolo	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede la lavorazione del terreno ed il diserbo chimico negli arboreti specializzati	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento della portanza del suolo - Riduzione dell'erosione - Riduzione della mineralizzazione della SO e conseguente aumento della fertilità naturale del suolo - Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del suolo - Contenimento delle emissioni di gas clima alteranti dirette e indirette 	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fattura acquisto sementi - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. <p>Controllo visivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza della copertura del terreno nelle interfile nel periodo autunno invernale 	<p>Maggiori costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto semente - lavorazione per la semina - semina coltura di copertura - rullatura - sfalci <p>Minori costi</p> <ul style="list-style-type: none"> - diserbo - lavorazione dell'arboreto

4

Tabella 8.2.9.3.1.10_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 4

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUEENTI) SOSTEGNO ACCOPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
Impegni trasversali								
Tenuta e aggiornamento del registro delle operazioni colturali e di magazzino	CGO 10 Reg. CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (obbligo della registrazione dei trattamenti)	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede l'obbligo della registrazione limitatamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Non pertinente	Presenza del registro e controllo dell'aggiornamento	Non remunerato
Percentuale minima soggetta ad impegno (20% dei seminativi per impegni 1 e 2, 50% per impegno 3) Superficie minima (almeno 1 ha di seminativo o arboreto)	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Non pertinente	Per i seminativi: la percentuale minima del 20% corrisponde ad una rotazione su base quinquennale Per gli arboreti: la percentuale minima del 50% è significativa per il contenimento dell'erosione	Utilizzo del SIGC, del televisamento e del controllo in campo	Non remunerato

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITA' MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	MODALITA' DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
4 - Trasmima di cereali con leguminose (bulatura)								
Trasmima sui cereali autunno vermini in fase di accostamento e prima della levata con specie leguminose con utilizzo di erpice strigliatore	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede la presenza delle leguminose dopo il cereale	<ul style="list-style-type: none"> - Contenimento della flora infestante - Incremento della sostanza organica - Aumento della portanza del suolo - Riduzione dell'erosione - Riduzione della mineralizzazione della SO e conseguente aumento della fertilità naturale del suolo - Migliore capacità di trattenere l'umidità da parte del suolo - Contenimento delle emissioni di gas clima alteranti dirette e indirette 	Controllo documentale: <ul style="list-style-type: none"> - fattura acquisto sementi - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. Controllo visivo: <ul style="list-style-type: none"> - presenza contemporanea del cereale o residui dello stesso e della leguminosa 	Minori redditi <ul style="list-style-type: none"> - Minor resa della produzione cerealicola - Mancata raccolta della paglia Maggiori costi: <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di combinate erpice strigliatore
Divieto di diserbo sulle superfici oggetto di impegno a partire dalla semina del cereale	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede interventi di diserbo per il contenimento delle infestanti	<ul style="list-style-type: none"> - il non utilizzo di input chimici limita i fenomeni di contaminazione delle acque e produce un effetto indiretto sulle emissioni di protossido d'azoto e contribuisce a tutelare la biodiversità vegetale e animale 	Controllo documentale: <ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento dei registri aziendali in merito all'assenza dell'operazione Controllo visivo: <ul style="list-style-type: none"> - assenza di evidenza del diserbo 	Minori costi <ul style="list-style-type: none"> - mancato utilizzo di diserbanti

1 di 1

Tabella 8.2.9.3.1.10_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo– pagina 5

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si riportano le normative e gli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

- il requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti riguarda l'uso di effluenti zootecnici in zone ordinarie o non vulnerabili da nitrati prevede impegni di tipo amministrativo (comunicazioni, piano di concimazione) e tecnico (stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti di azoto organico per ettaro e divieti spazio temporali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento) nel rispetto del DPGR n.46/2008 e s.m.
- *Il requisito minimo stabilisce il rispetto di quanto previsto dal DPGR n.43/R/2018. “Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione”.*

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figurano anche i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo e il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 del DM 180/2014.

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi da cui discendono:

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”

- il requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico: attualmente verifica funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti da parte di un tecnico o struttura specializzata (dal 2016 controllo funzionale presso centri prova autorizzati).
- conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino territoriale su supporto cartaceo, informatico). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome.
- l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari
- rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato
- *rispetto delle disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia, a far data dalla loro perimetrazione, come stabilito dal DPGR n.43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e*

dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione”.

Delibera GR 348 del 3 aprile 2018 “Disposizioni in merito al principio di precauzione per l’uso del glifosato”:

- *per i contratti accesi a partire dal 2019, sussiste il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato, nell’UTE oggetto di impegno, a partire dal 15 maggio 2021.*

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per determinare i maggiori costi e i minori ricavi derivanti dall'introduzione degli impegni dell'operazione nelle aziende agricole, si utilizza una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione degli impegni previsti e una condizione di adesione all'operazione stessa. La *baseline* sulla quale viene incentrato il confronto è costituita dal rispetto della condizionalità e delle pratiche ordinarie di gestione dei seminativi e delle colture arboree specializzate (esclusi castagneti) così come riportato in dettaglio nella tabella di baseline.

Nella stima dei costi dei due sistemi di conduzione (ordinario e in base all'adozione dell'impegno) si è fatto riferimento esclusivamente ai costi dei mezzi tecnici che si diversificano tra i sistemi (gasolio agricolo, erbicidi) senza considerare il lavoro e l'ammortamento delle operatrici già utilizzate in azienda; per le seminatrici su sodo non ordinariamente presenti nel parco macchine aziendale, ma necessarie alla realizzazione della tecnica proposta dall'impegno, si è stimato il costo per ettaro del noleggio.

Le stime dei costi e dei ricavi derivano da dati forniti dall'Università di Pisa (Centro Enrico Avanzi) basati su rilievi diretti dei maggiori costi e i risultati di ricerche di lungo periodo per la definizione delle minori rese. La pratica ordinaria nel territorio regionale non prevede gli impegni declinati dalla presente operazione.

La registrazione delle operazioni colturali sul registro aziendale non è stata valorizzata all'interno del calcolo del premio.

1) **Semina su sodo:** i maggiori costi derivano dalla differenza tra i costi da sostenere per l'applicazione dell'impegno (trattamento erbicida di presemina; semina con seminatrice da sodo in linea) e quelli che comunque sarebbero stati sostenuti non applicando l'impegno (aratura; preparazione del letto di semina;

semina con seminatrice in linea). Oltre ai maggiori costi così determinati sono stati considerati, ai fini della definizione del premio, anche i minori ricavi dovuti alla minore produttività dei seminativi* su terreno non lavorato e alla mancata vendita della paglia che, secondo l'impegno, deve essere conservata sulla superficie del terreno..

*: la maggiore riduzione delle rese si ha con i le colture estive: il calcolo è stato invece impostato con le minori rese dei cereali autunno-vernini per evitare sovracompensazioni.

2) Introduzione di colture di copertura: queste colture, a ciclo invernale, sono destinate a mantenere il terreno coperto in autunno-inverno ed essere interrate prima della semina della coltura a ciclo estivo. I maggiori costi da sostenere per questo impegno sono riconducibili a: acquisto sementi; lavorazioni per la preparazione letto di semina; semina con seminatrice in linea, lavorazioni per l'interramento della biomassa e preparazione del terreno per la coltura da rinnovo; semina del rinnovo. I minori costi sono relativi all'aratura. Per la stima dei minori ricavi, è stata considerata una riduzione delle rese delle colture da rinnovo su terreno lavorato con lavorazione minima rispetto all'aratura.

1+2) Combinazione degli impegni (1+2): per la definizione del premio per questo impegno valgono le stime dei maggiori costi già indicate ai punti 1 e 2, con le seguenti differenze: il costo della devitalizzazione della coltura di copertura e l'impiego della seminatrice da sodo di precisione per la coltura da sovescio. La riduzione dei ricavi è stata stimata in aumento a causa della perdita di produttività dei rinnovi su terreno sodo.

3) Inerbimento delle colture arboree specializzate: i maggiori costi legati all'inerbimento degli arboreti è stato così stimato: acquisto sementi; lavorazioni per la preparazione letto di semina; semina con seminatrice in linea; rullatura; sfalci (2) per il controllo del cotico erboso; controllo meccanico infestanti sulla fila. I minori costi sono stati stimati prendendo in considerazione la mancata lavorazione dell'arboreto.

4) Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose: *la leguminosa viene seminata quando la coltura del cereale è in atto (fase di accostamento).*

Il calcolo è stato effettuato considerando i seguenti elementi: maggiori costi dovuti all'utilizzo di erpice strigliatore; minori costi stimati prendendo in considerazione il mancato utilizzo di diserbanti; minori ricavi dovuti ad una minore resa del cereale e alla mancata raccolta della paglia.

Per la dimostrazione che per i premi relativi alla presente operazione non vi è rischio di doppio pagamento rispetto alle pratiche di inverdimento, si rimanda al paragrafo "Importi e aliquote di sostegno".

Per la bibliografia si veda il box di approfondimento.

Bibliografia principale di riferimento

Agricoltura blu. Ed. Pisante dicembre 2007

F.R.I.M.A.T. Federazione Regionale Imprese Meccanizzazione Agricola della Toscana – Firenze aderente all’Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola (U.N.I.M.A.) – Roma Tariffario delle Lavorazioni Meccanico-Agricole della Toscana in vigore dal 1° Marzo 2014

Mazzoncini M., Di Bene C., Coli A., Antichi D., Petri M. and Bonari E. 2008. Rainfed wheat and soybean productivity in a long-term tillage experiment in central Italy. *Agronomy Journal*, 100, 1418-1429.

F.R.I.M.A.T. Federazione Regionale Imprese Meccanizzazione Agricola della Toscana – Firenze aderente all’Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola (U.N.I.M.A.) – Roma Tariffario delle Lavorazioni Meccanico-Agricole della Toscana in vigore dal 1° Marzo 2014

Mazzoncini M., Sapkota T.B., Bàrberi P., Antichi D., Risaliti R., 2011. Long-term effect of tillage, nitrogen fertilization and cover crops on soil organic carbon and total nitrogen content. *Soil & Tillage Research*, 114, 165–174

Bonari E., Bonciarelli F., Archetti R., Garagnani E., Manzini S., Mazzoncin M., Ziliotto U., 1992. Lavorazione del terreno e resa delle colture da rinnovo. *Rivista di Agronomia*, 3, 233-240.

F.R.I.M.A.T. Federazione Regionale Imprese Meccanizzazione Agricola della Toscana – Firenze aderente all’Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola (U.N.I.M.A.) – Roma Tariffario delle Lavorazioni Meccanico-Agricole della Toscana in vigore dal 1° Marzo 2014

Toderi e Bonari, 1986. Soil tillage: crop management aspects. II. Tillage and crops. *Riv. Agron.* 20:106-133.

Link a siti utili per la metodologia di calcolo

http://ucanr.org/sites/asi/db/covercrops.cfm?crop_id=21

<http://www.borsamercimodena.it/quote.asp?id=649>

https://www.artea.toscana.it/sezioni/documenti/testi/2011/DD2846_11.pdf

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2014/04/attach/dgr_06913_040_18122013.pdf)

https://www.politicheagricole.it/.../AGRIT_2013_Bollettino_cereali_autunno_vernini.pdf

<http://borsa.granariamilano.org/archivio/listino-03092013.pdf>

<http://borsa.granariamilano.org/archivio/listino-04092012.pdf>

<http://borsa.granariamilano.org/archivio/listino-06092011.pdf>

<http://borsa.granariamilano.org/archivio/listino-06092010.pdf>

<http://www.borsamercimodena.it/Listino.asp?dat=09/03/2015&tip=1&nomegr=FORAGGI&idgr=5&anno=2015&set=10>

http://www.istat.it/it/toscana/dati?q=gettable&dataset=DCSP_COLTIVAZ&dim=63,4,9,0,0&lang=2&tr=0&te=0

www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.../pdf ;

